

## Quale clausola valutativa per la legge sul diritto allo studio universitario e l'alta formazione?

***Note di accompagnamento alla clausola valutativa***  
**Luglio 2007**

Questo breve documento si propone di illustrare i contenuti di una possibile clausola valutativa da inserire nel progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione”.

La prima parte è dedicata alla ricostruzione della *ratio* della legge e degli strumenti da questa introdotti mentre nella seconda si definiscono i principali quesiti valutativi.

**Clausola valutativa?** È un articolo di legge con cui l'Assemblea chiede di essere informata su alcuni aspetti rilevanti circa l'attuazione della legge ed i risultati da essa ottenuti. Si tratta quindi di un mandato esplicito, rivolto agli attuatori delle politiche regionali affinché producano e comunichino all'Assemblea le informazioni utili a capire come la legge è stata attuata.

Il progetto di legge intende costruire un sistema integrato di interventi e di servizi per il sostegno al diritto allo studio universitario, ripensando l’attuale quadro del sistema regionale: si tratta di mettere al centro dell’attenzione il soggetto in formazione, ampliando il tradizionale concetto di diritto allo studio. Per rendere effettivo il diritto al raggiungimento dei più alti livelli dell’istruzione, il

### ***La ratio della legge***

pdl intende ampliare la platea dei destinatari: oltre agli studenti iscritti presso le Università e gli Istituti di livello universitario con sede nel territorio regionale, possono beneficiare di quanto previsto dal sistema degli interventi anche i neolaureati presso le medesime istituzioni, studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale o programmi di ricerca che si svolgono in Emilia-Romagna, ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri nell’ambito di collaborazioni internazionali.

Di seguito si delineano i soggetti, gli strumenti e interventi previsti dal progetto di legge al fine di rispondere alla domanda di formazione dei giovani, per investire nello studio universitario e nell’alta formazione, consentendo così al territorio di disporre di risorse e saperi utili allo sviluppo.



La *governance* del sistema viene ridisegnata al fine di consentire un’elaborazione delle strategie per il diritto allo studio universitario in

### ***I soggetti della governance***

modo unitario, mediante un impianto articolato di relazioni fra i soggetti coinvolti. La revisione del sistema era già iniziata attraverso la LR 6/2004 che aveva istituito la Conferenza permanente Regione e Università, si

tratta quindi di continuare un percorso finalizzato ad una logica di integrazione delle politiche e dei soggetti interessati.

In particolare, il progetto di legge individua nuovi soggetti rispetto a quanto previsto dalla LR 50/96: la Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria (art.5), la Consulta regionale degli studenti (art.6), la costituzione di un'unica Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (art.19 e seguenti) che va ad accorpare le attuali Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma.

Alla **Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria** vengono attribuite funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale con la Regione. Inoltre, la Conferenza è chiamata a esprimere pareri sul Piano regionale degli interventi e dei servizi, su accordi e intese con l'Università. La nuova idea di diritto allo studio universitario comporta l'obiettivo di assegnare agli studenti un ruolo centrale e favorirne la partecipazione, finalità perseguita attraverso la previsione della **Consulta regionale degli studenti**.

Ruolo centrale nel processo di costruzione della nuova *governance* viene affidato all'**Azienda regionale per il diritto agli studi superiori**, strumento operativo per la realizzazione degli interventi e dei servizi agli studenti. Dal 31 dicembre 2007 le quattro Aziende attualmente esistenti saranno soppresse, perseguendo così una riorganizzazione amministrativa e una riduzione dei costi mediante una gestione unificata articolata in un'unica sede centrale e più punti sul territorio.

Gli strumenti e gli interventi vengono delineati all'interno del "**Piano regionale degli interventi e dei servizi**" previsto dall'art. 4 della proposta di legge. Il Piano viene approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, riprendendo la cadenza triennale del "Programma regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU)" di cui alla LR 50/96.

Gli **interventi e i servizi** previsti dal progetto di legge si distinguono in "servizi per gli studenti", che comprendono lo sportello unico, servizi di accompagnamento, servizio abitativo, edilizia universitaria, servizio di ristorazione e in "interventi di sostegno economico", ossia incentivi attribuiti per concorso come borse di studio, prestiti, assegni formativi, contributi.

Descritti i soggetti e gli strumenti previsti dal progetto di legge il passaggio successivo consiste nell'individuare le domande da porre ai soggetti attuatori, al fine di capire come l'intervento persegua l'obiettivo di favorire il conseguimento dei più alti gradi di istruzione degli studenti in Emilia-Romagna e di incentivarne la mobilità internazionale.

Va sottolineato che esiste già una cultura orientata all'utilizzo di dati al fine di conoscere se e come vengano perseguiti i risultati previsti dal programma regionale per il DSU (art.4 LR 50/96), tuttavia si tratta di chiedersi in che

misura sia possibile arricchire questa base informativa attraverso la formulazione di quesiti valutativi che pongano domande specifiche in merito all'attuazione della legge, anche al fine di creare nel tempo un vero sistema informativo.



### **Gli strumenti**

### **Le domande rilevanti**

Gli aspetti sui quali vale la pena focalizzare l'attenzione e sui quali porsi degli interrogativi sono diversi. Il primo quesito (comma 2 lettera a della clausola) si propone di conoscere le **tipologie dei beneficiari** dei diversi interventi previsti, unitamente alla capacità degli interventi stessi e dei servizi di **soddisfare adeguatamente i bisogni** degli studenti, includendo anche la capacità di raggiungere proprio gli studenti, fra la popolazione studentesca, che hanno maggiormente bisogno di sostegno (popolazione *target*).

Un obiettivo del PdL che deve essere sicuramente monitorato, anche alla luce del rilievo che gli viene attribuito, è la capacità delle misure previste di incentivare in modo significativo **la mobilità internazionale degli studenti**. Attraverso il secondo quesito della clausola (comma 2 lettera b) ci si chiede quindi quali iniziative sono state adottate per favorire la mobilità internazionale e quali risultati sono stati raggiunti, in ragione della rilevanza che la Regione attribuisce al contesto internazionale come riferimento per le prospettive di vita e di lavoro dei giovani.

Altro aspetto di interesse è relativo al controllo della portata in termini di risparmio ed efficienza gestionale derivante **dall'accorpamento delle quattro Aziende per il Diritto allo Studio Universitario in un'unica azienda regionale**. Informazioni circa la razionalizzazione dei costi finalizzata ad una maggiore omogeneità nella gestione dei servizi per gli studenti vengono richieste dal quesito contenuto nel terzo comma della clausola valutativa dove si prevede che, entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenti alla competente Commissione assembleare un'apposita relazione.

***I tempi previsti ed  
i soggetti  
istituzionali***

Il primo comma della clausola valutativa riporta l'indicazione di **chi** deve attivarsi per informare l'Assemblea sull'attuazione della legge e sui risultati da essa prodotti. L'articolo prevede che sia la Giunta regionale a "dare conto" dei risultati in termini di promozione di servizi e sostegni al successo formativo nel territorio regionale. La relazione di Giunta è indirizzata alla competente Commissione assembleare, individuando così un luogo istituzionale nel quale si svolge il confronto sugli esiti dell'attività di controllo. La prima parte della clausola riporta quindi un'assegnazione di ruoli e compiti, in modo da rendere chiaro il mandato informativo. Per quanto riguarda la **tempistica**, la clausola prevede che la relazione sia "collegata" alla presentazione all'Assemblea legislativa del Piano regionale degli interventi e dei servizi che individua con cadenza di norma triennale gli obiettivi, le priorità e le azioni per la promozione del diritto allo studio universitario nel territorio regionale.



Come anticipato, la clausola prevede poi un ulteriore documento che la Giunta regionale ha il compito di presentare alla competente commissione assembleare in merito all'istituzione dell'Azienda regionale, in ragione del ruolo centrale nel sistema di *governance* ad essa assegnato.

La tempistica proposta tiene inoltre conto della necessità che passi un "ragionevole" arco di tempo prima di iniziare a osservare come sta intervenendo la *policy* sul territorio regionale.

***La discussione dei  
risultati e le risorse***

Al comma 4 si prevede che le relazioni descritte ai commi 2 e 3 della clausola vengano discusse dall'Assemblea legislativa,

previo esame da parte della competente Commissione assembleare.

Al comma 5 si prevede lo stanziamento di risorse finanziarie dedicate all'attività di controllo e valutazione: si riconosce infatti che produrre informazioni sulle politiche attraverso la raccolta e analisi delle informazioni non è un'attività senza costo per i soggetti coinvolti.

**Art. 28**  
**(Clausola valutativa)**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.
2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:
  - a. quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al Capo III, e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;
  - b. quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;
  - c. in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al Capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.
3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenta inoltre alla Commissione assembleare competente una relazione che descriva gli esiti derivanti dall'istituzione dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.
4. L'Assemblea legislativa, previo esame della Commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi precedenti sono stanziati adeguate risorse finanziarie.